

## TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

### Utenze domestiche residenti

<b>Nucleo familiare</b>	<b>Quota fissa (€/mq/anno)</b>	<b>Quota variabile (€/anno)</b>
1 componente	0,58351	36,36695
2 componenti	0,68077	72,73390
3 componenti	0,75023	92,93776
4 componenti	0,80581	121,22316
5 componenti	0,86138	145,46779
6 o più componenti	0,90306	165,67165

### Utenze non domestiche

<b>Categorie di attività</b>	<b>Quota fissa (€/mq/anno)</b>	<b>Quota variabile (€/mq/anno)</b>
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,12057	0,37803
2. Campeggi, distributori carburanti	0,25245	0,72708
3. Stabilimenti balneari	0,14318	0,45773
4. Esposizioni, autosaloni, utenze cessate, autorimesse, depositi, magazzini e aree scoperte operative senza alcuna vendita diretta.	0,11304	0,34810
5. Alberghi con ristorante	0,40317	1,17504
6. Alberghi senza ristorante	0,30143	0,85498
7. Case di cura e riposo	0,35795	0,99705
8. Uffici, agenzie, studi professionali	0,37679	1,06888
9. Banche ed istituti di credito	0,20723	0,57587
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,32781	0,95925
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,40317	1,22387

12.	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,27129	0,82537
13.	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,34665	1,01218
14.	Attività industriali con capannoni di produzione	0,16202	0,56705
15.	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,20723	0,70629
16.	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	1,82366	4,99882
17.	Bar, caffè, pasticceria	1,37152	3,75762
18.	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,66315	1,81832
19.	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,58026	1,58647
20.	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	2,28335	6,26522
21.	Discoteche, night club	0,39186	1,07865

**DI STABILIRE** che la tariffa applicabile alle pertinenze delle unità immobiliari ad uso abitativo deve intendersi determinata utilizzando unicamente il parametro della quota fissa (€/mq/anno);

**DI STABILIRE** che, per le utenze soggette a tariffa giornaliera, la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%. Sulla base di quanto disposto dall'art.24 del Regolamento di disciplina del Tributo sui rifiuti, per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può essere determinata in base ai costi preventivati dall'Autorità di SubATO, in relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata.

**DI APPLICARE**, a decorrere dal 1° gennaio 2018, le seguenti riduzioni della TARI:

- del 30% della parte variabile per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato per un periodo superiore a 30 giorni complessivi per ciascun anno;
- del 30% della parte variabile per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività. La presente riduzione non è cumulabile con quella prevista a favore degli immobili situati in zone esterne al centro abitato, in cui il servizio sia limitato a periodi stagionali;
- del 30% della parte variabile per le attività produttive, commerciali e di servizi, nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo, che agevoli lo smaltimento od il recupero da parte del gestore del servizio pubblico;
- del 30% della parte variabile per le attività produttive, commerciali e di servizi, nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa

dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per lo smaltimento tramite soggetti terzi autorizzati di rifiuti assimilati che non rientrino nel servizio di raccolta differenziata pubblica, ove tale smaltimento in proprio abbia determinato una oggettiva riduzione dei costi di raccolta e smaltimento per il gestore del servizio pubblico, pari almeno al 40% della tassa dovuta dalle singole attività produttive, commerciali e di servizi, a fronte delle quantità di rifiuti smaltiti direttamente dal produttore;

- del 25% della parte variabile per le utenze che praticano un sistema di compostaggio domestico, ivi compreso quello di prossimità, a condizione che rispettino le procedure ed i requisiti dettati dall'apposita deliberazione della Regione ai sensi dell'art. 11 della L.R. 31/2007;
- al 40% del tributo se la distanza dal più vicino punto di raccolta servita supera 2 Km di percorso effettivo;
- di due terzi del tributo dovuto su una ed una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato e iscritto all'Anagrafe degli Italiani residenti all'Estero (AIRE), già pensionato nel proprio Paese di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

**DI STABILIRE** che per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o pericolosi o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, qualora non sia obiettivamente possibile o sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dalla TARI, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate nell'elenco:

Categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	10
Ipermercati di generi misti	10
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	20
Uffici, agenzie, studi professionali (limitatamente agli studi medici specialistici dentistici, veterinari, studi fisioterapici e studi di medici di base)	30
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	30
Attività industriali con capannoni di produzione	50
Attività artigianali di produzione beni specifici	50
Officine riparazione autoveicoli, elettrauto, carrozzerie, motorettifiche	30
Lavaggi autoveicoli	10
Gommisti	10

**DI STABILIRE** che le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, rifiuti speciali assimilati agli urbani abbiano diritto ad una riduzione del tributo proporzionale alla quantità avviata al riciclo secondo le seguenti percentuali:

- 5% nel caso di recupero dal 15% al 25% del totale dei rifiuti prodotti;
- 10% nel caso di recupero di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti prodotti;
- 20% nel caso di recupero di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti prodotti;
- 30% nel caso di recupero di oltre 75% del totale dei rifiuti prodotti;

**DI STABILIRE** che, per le esenzioni di cui all'art. 15 del Regolamento TARI precedentemente approvato, la relativa copertura è disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei

contribuenti;

**DI DARE ATTO** che sull'importo della TARI non si applica, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 147/2013